

Roma, 26 marzo 2013  
Prot. U/41/13  
LG/gS

**Alle Imprese di Pesca Associate**  
Loro Sedi

Oggetto: L.92/2012 Art. 2 comma 31 (Riforma FORNERO)  
**Contribuzione dovuta sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**

La Circolare INPS n. 44 del 22/03/2013 illustra i criteri impositivi e le modalità operative del nuovo contributo dovuto sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Si ricorderà come Federpesca abbia in ogni modo cercato di scongiurare, intervenendo presso le competenti sedi Parlamentari, l'applicazione della contribuzione in questione al settore marittimo ed in particolare a quello della Pesca che è caratterizzato da una elevata mobilità: tuttavia ancora una volta l'esenzione è stata riservata solo al comparto agricolo, consumando l'ennesima disapplicazione del criterio di equiparazione tra il settore Pesca e quello dell'Agricoltura affermato dalla legge (art. 6 decreto legislativo n. 154/2004).

Federpesca comunque continuerà a riproporre l'esclusione della Pesca dalla contribuzione introdotta dalla Riforma Fornero, peraltro salutata positivamente da altre componenti associative della Pesca, una volta che si sarà insediato il nuovo Governo e le Camere riprenderanno a funzionare a regime.

Tutto ciò premesso si esplicitano le linee guida indicate dalla suddetta Circolare.

- **Fonti:**

Art.2, comma 31, L.92/2012; art.1, comma 250, lettera f) legge 228 del 24/12/2012 e Circolare Inps 140/2012

- **Contributo Art.1 comma 250 lettera F, L.228/2012**

Nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi, intervenuti a decorrere dal 01/01/2013, è dovuta a carico del d.d.l., una somma pari al 41% del minimale Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo

indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.

La legge introduce un nesso tra il contributo e il teorico diritto all'Aspi, quindi i **DATORI DI LAVORO SARANNO TENUTI ALL'ASSOLVIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO GENERI IN CAPO AL LAVORATORE IL TEORICO DIRITTO ALLA NUOVA INDENNITA', A PRESCINDERE DALL'EFFETTIVA PERCEZIONE DELLA STESSA.**

- **CAUSE DI ECLUSIONE:**

1) Dimissioni, ad eccezione di quelle avvenute :

- durante il periodo tutelato da maternità (da 30 giorni prima della data presunta del parto fino ad 1 anno di vita del bambino);
- per giusta causa (circolare 163/2003) qualora motivate da:
  - ^ mancato pagamento della retribuzione;
  - ^ aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  - ^ modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  - ^ mobbing;
  - ^ notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda;
  - ^ da spostamento del lavoratore da una sede dell'impresa ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni" tecniche, organizzative e produttive previste dal 2103 c.c.;
  - ^ da comportamento ingiurioso posto in essere in modo gerarchico nei confronti del dipendente.

2) Risoluzione Consensuale, fatta eccezione quando sia avvenuta per:

- trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più, con mezzi pubblici (circolare 108 del 10/10/2006);
  - nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la D.T.L. secondo le modalità previste dall'art.7 L. 15/07/1966 n.604, sostituito dall'art.1 comma 40 della legge di riforma. In tale ipotesi qualora la conciliazione abbia esito positivo e preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela al sostegno del reddito.
- 
- Decesso del Lavoratore.



## - MISURA DEL CONTRIBUTO

- La lettera f) dell'art.1, comma 250, L.228/2012, riscrivendo il comma 31, art.2 L. 92/2012, ha anche modificato la percentuale di applicazione, riducendola dal 50% (come precedentemente previsto) al 41% del massimale Aspi.

Il massimale per l'anno 2013 è stabilito in € 1.180,00.

Ne consegue che per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, la contribuzione dovuta sarà pari a € 483,80 (1180x41%).

Per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l'importo massimo da versare nel 2013 sarà € 1.451,00 (483,80x3).

- L'importo sarà dovuto in egual misura, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o a tempo parziale.
- Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi, il contributo dovrà essere rapportato al numero di mesi di durata del rapporto stesso; va considerato mese intero il rapporto di lavoro che si è protratto per almeno 15 giorni di calendario.
- Nell'anzianità aziendale vanno inclusi i periodi di lavoro a tempo determinato ove il rapporto sia stato trasformato, senza soluzione di continuità, o se è stato dato luogo alla restituzione del contributo dell'1,40% (nell'anzianità non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all'art.42 c.5 D.Lgs. 151/2001).
- Il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione (non sono previste rateazioni).
- Il contributo è dovuto anche per le interruzioni di rapporti di apprendistato diversi dalle dimissioni o recesso del lavoratore (come precedentemente specificato) ivi compreso il recesso da parte datoriale al termine della formazione.

## - CASI DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO

- 1) Fino al 31.12.2016 per i d.d.l. tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5 comma 4 L.223/91;



- 2) nel periodo 2013-2015 per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d'appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri d.d.l. come previsto dai C.C.N.L.;
- 3) nel periodo 2013-2015 nel settore delle costruzioni edili per interruzioni aventi la motivazione di completamento attività e chiusura cantiere.

- **VERSAMENTI**

- Il versamento deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (nel settore della pesca per un licenziamento avvenuto il 10 gennaio, il contributo deve essere pagato entro la denuncia relativa al mese di febbraio i cui termini di versamento sono fissati il 16 maggio).
- Ai fini dell'esposizione nel modello UniEmens del contributo in parola, deve essere indicato nella causale di addebito il codice M400.
- Per le interruzioni lavorative avvenute nei periodi di paga Gennaio - Marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato, senza aggravio di interessi e oneri accessori, entro il 16 del terzo mese successivo al 22.03.2013 (data di pubblicazione della circolare 44), con l'assunzione del codice M401, inserendo nel contempo il numero dei lavoratori per cui è dovuto il contributo.

- **RAPPORTI DI LAVORO NON RIENTRANTI**

Come ampiamente chiarito, questa norma non si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato, cui invece trova applicazione il contributo addizionale alla normale contribuzione dell'1,40% introdotto dall'art.2 comma 28 L.92/2012.

Non è un contributo una tantum da applicare in sede di interruzione del rapporto di lavoro, ma un contributo mensile aggiuntivo alla normale contribuzione.

Con riferimento a detto contributo addizionale (1,40%) in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato, come chiarito dalla circolare Inps n. 44/2013, sullo stesso potranno ovviamente, operare le riduzioni contributive previste dall'ordinamento per tutte le tipologie di assunzione a tempo determinato agevolate.

E' opportuno ricordare, infine, che i rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore della pesca, regolati dagli artt. 325 e 326 c.n., possono avere una durata non superiore ad un anno, essendo possibile stipularne altri con lo stesso lavoratore, dopo un periodo di interruzione di almeno 60 giorni.

Il Direttore  
(Dr. Luigi Giannini)